

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) prevede che qualora sussistano nel territorio comunale immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero vi siano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i Comuni richiedano la presentazione di atti di aggiornamento dei classamenti, individuando la norma stessa la procedura da seguire;

Dato atto che l'art. 3, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge Finanziaria 1997), prevede la partecipazione dei Comuni all'ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'Amministrazione finanziaria e che, in tale ottica, il Comune può chiedere all'Agenzia del Territorio la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 09/08/2005 con la quale veniva approvato il progetto di verifica degli immobili con classamento catastale A/4 e A/5 e delle abitazioni non locate e non utilizzate;

Richiamata la propria Deliberazione n. 83 del 23/05/2006 che approvava il Regolamento per la definizione dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 1 commi 336 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Dato atto che con il suddetto Regolamento veniva fissato per i proprietari/contribuenti del Comune di Cuneo il termine ultimo del 30 maggio 2007 per regolarizzare la propria situazione catastale presentando il nuovo accatastamento all'Agenzia del Territorio di Cuneo, cui compete la verifica e l'iscrizione in atti del nuovo valore catastale;

Considerata la mole complessiva delle unità interessate alla manovra, nonché la complessità delle azioni di ricerca delle unità immobiliari interessate, da svolgere attraverso l'analisi di banche dati catastali, urbanistiche e tributarie;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, prorogare i termini del procedimento in scadenza alle medesime condizioni definite nel sopra citato Regolamento, fissando nel 31 maggio 2008 il termine ultimo per i proprietari per definire la propria posizione;

Dato atto che per quando sopra esposto si rende necessario modificare l'art. 5 c. 5 del Regolamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000, così come sostituito dall'art. 27 della L. 448/2001, le modifiche regolamentari, effettuate entro la data fissata per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio suddetto;

Visto l'art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco della direzione del Settore Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento, quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 37
Non partecipano alla votazione	n. 5 Dalmasso Emilio, Malvolti Piercarlo, Lauria Giuseppe, Dalpozzi Riccardo e Bodino Angelo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 32
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 32
Voti favorevoli	n. 32
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di prorogare i termini previsti nel Regolamento per la definizione dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 1 commi 336 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissando la nuova scadenza al 31 maggio 2008;
- 2) di modificare il testo dell'articolo 5, comma 5 del suddetto Regolamento che viene ad essere il seguente:

Art. 5

Perfezionamento della definizione agevolata

1. Il perfezionamento della definizione agevolata si concretizza mediante i seguenti adempimenti:

- presentazione al Comune di Cuneo dell'istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, che sostituisce la dichiarazione I.C.I. con allegata ricevuta di avvenuto accatastamento ai sensi del D.M. 701/1994, rilasciata dall'Agenzia del Territorio;
- versamento, in un'unica soluzione ed in autoliquidazione, entro 30 giorni dalla data di avvenuto accatastamento, della somma relativa alla sola imposta ottenuta dall'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo dell'immobile prevista per i diversi anni di riferimento.

2. Nel caso dell'art. 2, c. 1, lett. b), i soggetti che intendono aderire alla definizione della propria posizione, dovranno presentare modello di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata predisposto dal Settore Tributi, entro il termine di cui al successivo comma 5, dalla quale risulti l'impegno al versamento dell'imposta o maggiore imposta oltre tale termine, nel caso in cui le procedure di accatastamento non si concludano in tempo utile.

3. Nel caso in cui la somma relativa all'imposta o alla maggiore imposta dovuta sia superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) è possibile rateizzare l'importo in 3 rate da versare alle seguenti scadenze:

- la prima entro 30 giorni dalla data di avvenuto accatastamento;
- la seconda entro tre mesi dalla prima rata;
- la terza entro tre mesi dalla seconda rata.

Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato su bollettino di conto corrente postale n. 233122 “Tributi locali – Violazioni” intestato a CUNEO GEC SPA.

4. Copia dei bollettini di versamento, da utilizzare uno per ogni anno di imposta, dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tributi del Comune di Cuneo – Via Roma 37.

5. Tali adempimenti dovranno concludersi entro il 31/05/2008.

3) di dare atto che la funzionalità operativa della modifica di tale Regolamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2007;

4) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

“ ... O M I S S I S ... “